



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Al Segretario Generale

Decreto n. 145 del 12/03/2020

Visto il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”*.

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Enti Pubblici non Economici.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *“Norme in materia ambientale”*, che recepisce la direttiva 2000/60/CE, in particolare la parte terza, nell’ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai Distretti idrografici.

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”* che all’art. 51 detta *“Norme in materia di Autorità di bacino”* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017.

Visto il DPCM del 14/07/2017 – registrato alla Corte dei Conti il 10/08/2017 n.1682 – con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

Vista la delibera n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente che approva lo Statuto delle Autorità di bacino distrettuale.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/04/2018 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.135 del 13 giugno 2018 - recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla Legge n.183/89, all’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e del decreto n.294 del 25 ottobre 2016”* con il quale, tra l’altro, è stata fissata la dotazione organica definitiva di quest’Autorità.

Visti i provvedimenti normativi inerenti le misure urgenti disposte in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare:



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Visto da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” con il quale, a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo della stessa, è stato ritenuto necessario adottare ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Considerato che l'art.2 del predetto D.P.C.M. prevede che le disposizioni nello stesso contenute producano “*effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020*”;

Visto in particolare, l'art.1, comma 6, del predetto D.P.C.M. 11/03/2020 che dispone, tra l'altro “*le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

rendere in presenza”;

Vista a riguardo, peraltro, la Circolare interna dell'ARAN n. 2335 del 12/03/2020;

Vista la nota segretariale prot. n. 106 del 03/03/2020 con la quale nell'invitare il personale alla scrupolosa osservanza dei provvedimenti emanati in materia di contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state attivate, come indicato, peraltro, nella Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso il ricorso temporaneo al *“lavoro agile”* di cui alla L. 81/2017; su richiesta del personale interessato, tra l'altro, è stata autorizzata la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

Considerato che a seguito dell'attuale situazione epidemiologica sono state autorizzate, pertanto, modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa nonché periodi di congedo ordinario per un significativo numero di unità di personale in servizio;

Che il succitato D.P.C.M. del 11/03/2020 impone alle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs 165/2001 di individuare *“le attività indifferibili da rendere in presenza”* assicurando lo svolgimento *“in via ordinaria”* delle restanti attività tramite prestazioni lavorative in forma agile;

Che allo scopo, si individuano quali *“attività indifferibili da rendere in presenza”* le prestazioni rese dal Protocollo, Personale, Trattamento Economico, Servizi Tecnici connessi ad emergenze relative a rischi indotti da fenomeni naturali, allo Stato Quali-Quantitativo della risorsa idrica nonché ulteriori eventi che interessino le risorse acqua e suolo;

Che per i predetti Uffici dovrà essere garantita la presenza quotidiana in ufficio di una unità di personale;

Che i Dirigenti e/o responsabili delle UU.OO., ciascuno per i propri compiti, dovranno coordinare, sotto la supervisione del Segretario Generale, le predette indifferibili attività;

Che con riferimento alle medesime attività i Dirigenti e/o funzionari responsabili delle *“sedi operative territoriali”* organizzeranno, sotto la supervisione del Segretario Generale, le attività di competenza programmando, qualora necessario, la presenza in ufficio di personale dipendente;

Che per il personale non assegnato ad *“attività indifferibili”* e per il quale non risulti ancora avviato il ricorso al lavoro agile, dovrà essere attivato, a cura dei Dirigenti e/o responsabili delle UU.OO., il ricorso a prestazioni di lavoro in *“smart working”*;

Che i Dirigenti e/o responsabili delle UU.OO., ciascuno per le proprie attività di competenza, dovranno garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle ordinarie attività realizzate attraverso il lavoro agile;

Che al fine di limitare l'accesso agli Uffici di quest'Autorità da parte di soggetti esterni a casi strettamente necessari è stato indicato – sul sito web dell'amministrazione – che tutte le pratiche in ingresso dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata; l'accesso, peraltro, a soggetti esterni sarà consentito nella sola giornata del martedì esclusivamente per casi strettamente necessari e solo previo appuntamento;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti interni di quest'Autorità di Bacino

DECRETA

ART.1) Per le motivazioni di cui in premessa - in osservanza delle disposizioni di legge in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – sono individuate quali “attività indifferibili da rendere in presenza” le prestazioni rese dal Protocollo, Personale, Trattamento Economico, Servizi Tecnici connessi ad emergenze relative a rischi indotti da fenomeni naturali, allo Stato Quali-Quantitativo della risorsa idrica nonché ulteriori eventi che interessino le risorse acqua e suolo; per i predetti Uffici dovrà essere garantita la presenza quotidiana in ufficio di una unità di personale.

Art.2) Per il personale non rientrante in quello individuato all'art.1 e per il quale non risulti ancora avviato il ricorso al lavoro agile, dovrà essere attivato, a cura dei Dirigenti e/o responsabili delle UU.OO., il ricorso a prestazioni di lavoro in “*smart working*”;

Art.3) I Dirigenti e/o responsabili delle UU.OO., ciascuno per le proprie attività di competenza e sotto la supervisione del Segretario Generale, dovranno coordinare le prestazioni lavorative di cui agli artt.1 e 2 del presente decreto garantendone il regolare ed efficiente svolgimento;

ART.4) Ai sensi dell'art.2 del D.P.C.M. 11/03/2020 richiamato in premessa le disposizioni contenute nel presente decreto producono effetto dalla data odierna fino al 25 marzo 2020 salvo diverse superiori disposizioni normative che potranno, nel frattempo, intervenire.

Art.5) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'amministrazione.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Vera Corbelli

